

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE SOCIALE DEI TERRENI ABBANDONATI O INCOLTI E DI BENI IMMOBILI IN STATO DI ABBANDONO DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI XXXXXX**

**INDICE**

[**Titolo I – Disposizioni generali** 2](#_Toc65755409)

[**Art. 1 Finalità ed oggetto** 2](#_Toc65755410)

[**Art. 2 – Censimento dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono e costituzione dell’elenco** 2](#_Toc65755411)

[**Art. 3 Programmazione delle valorizzazioni** 3](#_Toc65755412)

[**Art. 4. Procedure per la valorizzazione mediante ricorso a soggetti esterni** 4](#_Toc65755413)

[**Art. 5. Pubblicità dei procedimenti.** 4](#_Toc65755414)

[**Art. 6 Disciplina dei rapporti** 5](#_Toc65755415)

[**Titolo II – Orti Urbani** 5](#_Toc65755416)

[**Art. 7 Oggetto, definizioni e finalità** 5](#_Toc65755417)

[**Art. 8 Tipologie di orti urbani** 6](#_Toc65755418)

[**Art. 9 Modalità di assegnazione** 7](#_Toc65755419)

[**Art. 10 Regole di utilizzazione degli orti urbani** 9](#_Toc65755420)

[**Titolo III Fruizione di pubblico interesse e/o sociale di beni di terzi resi disponibili al Comune** 11](#_Toc65755421)

[**Art. 11 Finalità e modalità di fruizione** 11](#_Toc65755422)

[**Titolo IV Disposizioni finali** 12](#_Toc65755423)

[**Art. 12 Disposizioni finali** 12](#_Toc65755424)

### **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 Finalità ed oggetto**

1. Il presente regolamento è diretto alla realizzazione delle finalità:

* dell’art. 3 del Decreto Legge n.91 del 20.06.2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 03/08/2017;
* dell’articolo 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
* dell’articolo 1 del D.lgs. 03/07/2017, n. 117.

1. Nell’ambito delle suddette finalità si intende procedere alla valorizzazione ed alla fruizione sociale dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono di proprietà o in disponibilità del Comune di XXXXX ivi compresi quelli iscritti nell’elenco comunale dei terreni abbandonati o incolti, fabbricati rurali e aziende agricole presenti sul territorio comunale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il presente regolamento disciplina le modalità di censimento dei beni di cui al comma 2 e le procedure di valorizzazione mediante assegnazione a persone fisiche o giuridiche.
3. Le finalità di cui al presente regolamento possono essere anche realizzate mediante gestioni associate di servizi, accordi fra pubbliche amministrazioni, ed altre forme di collaborazione tra enti locali ed enti pubblici previsti dalla vigente normativa.
4. Per l’attuazione delle finalità del presente regolamento gli uffici comunali adottano, ove compatibili, le metodologie e gli schemi operativi del progetto SIBaTer realizzato da ANCI.

### **Art. 2 – Censimento dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono e costituzione dell’elenco**

1. Il Comune di XXXXXX procede alla rilevazione dei beni immobili di proprietà o nella propria disponibilità aventi le seguenti caratteristiche:
2. Beni di cui all’articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n.91 del 20.06.2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 03/08/2017;
3. Terreni in ambito urbano, aventi qualsivoglia destinazione urbanistica, fruibili stabilmente o temporaneamente per le attività di cui Titolo II;
4. Altri beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione;
5. Beni resi disponibili dai privati di cui al Titolo III.
6. Secondo le direttive e le priorità che saranno impartite dalla Giunta Municipale il censimento può essere realizzato procedendo per avanzamenti successivi e riguardare tutti i beni dell’ente o solo alcuni di essi.
7. L’attività di censimento del patrimonio immobiliare è mirata alla costituzione di un “fascicolo” per ciascun cespite previa ricognizione, identificazione catastale, rilievo e restituzione "grafica" degli immobili (unità immobiliari urbane e particelle), consistente nell'identificazione dei beni e nei rilievi documentali e non.
8. In relazione alle caratteristiche dei beni, alle priorità poste dalla Giunta Municipale, alla disponibilità di risorse le attività di censimento potranno altresì comprendere:
9. regolarizzazione dei beni dal punto di vista catastale, urbanistico, manutentivo, locativo;
10. predisposizione di una relazione descrittiva della consistenza e funzionalità del singolo cespite;
11. realizzazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS- Geographical Information System) relativo ai beni del patrimonio immobiliare (su adeguato supporto informatico *webgis*).
12. I dati “sistematizzati” attraverso le attività di cui al comma 4 rappresentano l’elemento base per avviare le procedure per la gestione e/o la valorizzazione dei beni di cui al presente regolamento.
13. Il censimento è aggiornato costantemente, almeno a cadenza semestrale.
14. I beni censiti ed i dati rilevati andranno a costituire l’elenco comunale dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono che dovrà essere reso pubblico e consultabile liberamente

### **Art. 3 Programmazione delle valorizzazioni**

1. Il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, redatto ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 della Legge 133/2008) e/o ulteriori provvedimenti di natura programmatoria indicano, per i beni censiti di cui all’articolo 2, le finalità e le procedure, previste dal presente regolamento ovvero da ulteriori disposizioni normative, individuate per la valorizzazione in relazione alle caratteristiche del bene sotto il profilo fisico, tecnico, amministrativo, ambientale, della fruibilità, dell’utilizzo economico e sociale.

### **Art. 4. Procedure per la valorizzazione mediante ricorso a soggetti esterni**

1. In relazione alle valutazioni sottese agli atti di programmazione di cui all’articolo 3 la valorizzazione e fruizione sociale dei beni, di cui all’articolo 2 comma 1 del presente regolamento può prevedere il coinvolgimento sia di altri enti pubblici che, nelle forme e modi previste dalla legge e dal presente regolamento, di persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: singoli cittadini, imprese, società commerciali, società cooperative, enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.
2. Per la finalità di cui al comma 1 può procedersi mediante:
3. Le procedure di cui all’articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n.91 del 20.06.2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 03/08/2017;
4. Le procedure di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;
5. Le procedure di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
6. Le procedure di cui all’articolo 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241;
7. Ogni altra procedura prevista dall’ordinamento degli enti locali.

### **Art. 5. Pubblicità dei procedimenti.**

1. I procedimenti di valorizzazione che prevedono il ricorso a soggetti esterni, secondo qualsivoglia forma, seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Il Comune rende noto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, l’elenco dei beni che saranno oggetto di procedura di valorizzazione.
3. Fatte salve le specifiche procedure previste dalla legge in relazione alle modalità di valorizzazione prescelte:
4. la procedura di selezione del soggetto esterno all’ente è avviata mediante avviso pubblico che preveda un termine di partecipazione congruo in relazione alla rilevanza del bene sotto il profilo sociale ed economico sul territorio, nonché alle caratteristiche della documentazione da produrre a cura dei partecipanti;
5. Ai partecipanti deve essere richiesto, anche in forma schematica e sintetica, un’idea-progetto di valorizzazione del bene;
6. Il Responsabile del Procedimento assicura una imparziale valutazione delle domande (progetti) presentate, precostituendo in sede di avviso i criteri di valutazione e redigendo, ove necessario, una graduatoria, infine prevedendo idonee modalità di pubblicità agli esiti della procedura.

### **Art. 6 Disciplina dei rapporti**

1. I rapporti intercorrenti tra il Comune ed il soggetto esterno, individuato mediante le procedure di cui all’articolo 4, saranno disciplinati, in relazione all’oggetto delle attività di valorizzazione ed alle procedure prescelte, mediante una delle forme contrattuali previste dall’ordinamento amministrativo degli enti locali e/o dal codice civile.
2. La durata dovrà essere coerente alle caratteristiche del bene, alle modalità di valorizzazione e fruizione prescelte, agli impegni finanziari previsti a carico del soggetto esterno.
3. La gestione dei beni si basa sul principio di autofinanziamento e della copertura dei costi concordata con il Comune, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di prevedere l’eventuale erogazione di contributi a garanzia del pareggio economico della gestione ovvero forme di “baratto amministrativo”, in relazione alla particolare rilevanza sociale del bene o delle modalità di valorizzazione e fruizione prescelte o, ancora, della erogazione, derivante dalla gestione del bene, di servizi sociali o in generale di servizi alla comunità locale.
4. Qualora dalle attività di valorizzazione possano determinare utili superiori alla normale remunerazione del capitale investito è dovuta al Comune o al privato proprietario dell’immobile, il pagamento di un corrispettivo commisurato agli utili potenziali.

### **Titolo II – Orti Urbani**

### **Art. 7 Oggetto, definizioni e finalità**

1. Il censimento di cui all’articolo 2 del presente Regolamento individua nel contesto del territorio comunale i terreni da destinare anche in via temporanea all’orticoltura. al fine di promuovere, in armonia con il principio di sussidiarietà, le finalità sociali ed educative della pratica agricola e, in generale, della gestione di beni di proprietà comunale, nonché l’impiego del tempo libero in attività che favoriscano l'aggregazione sociale e la valorizzazione dell'ambiente “urbano”, creando momenti di incontro e di vita sociale, che sostengano le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini e la solidarietà intergenerazionale,.
2. Per Orto Urbano si intende un appezzamento di terreno che viene messo a disposizione degli aventi titolo, nel rispetto dei requisiti di accesso e criteri di assegnazione di seguito indicati a titolo esemplificativo, per la coltivazione di ortaggi, fiori o piccoli arbusti fruttiferi. L'appezzamento di terreno può essere sia di proprietà comunale che nella disponibilità e possesso dell'Amministrazione in base ad idoneo titolo giuridico che ne consenta l'assegnazione o l'utilizzo da parte di terzi, ivi compresi quelli iscritti nell’elenco comunale dei terreni abbandonati o incolti, fabbricati rurali e aziende agricole presenti sul territorio comunale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di implementare nelle aree destinate agli orti urbani, esposizioni di opere artistiche permanenti e non, nonché di realizzare eventi culturali, attraverso la collaborazione e l'ausilio delle istituzioni scolastiche, delle accademie, dell'università, delle associazioni o di singoli artisti;
4. In nessun caso l'assegnazione e la coltivazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.
5. L’Amministrazione Comunale provvede, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e le risorse finanziarie all’uopo disponibili, a dotare le Zone Ortive dei servizi e delle attrezzature necessarie, comprese compostiere di comunità destinate agli scarti vegetali degli orti, in conformità con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunali.
6. Ove possibile, le Zone Ortive vengono dotate di strutture atte a favorire la socializzazione.
7. L'assegnatario è tenuto alla cura dell’orto assegnato, delle parti comuni e al mantenimento del decoro e dell’ordine dell’area, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica e garantendo la raccolta differenziata di potature/sfalci e rifiuti. La coltivazione si ispira ai principi della agricoltura rispettosa della salute e dell'ambiente indirizzandosi verso la coltivazione biologica.

### **Art. 8 Tipologie di orti urbani**

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi per l’assegnazione degli orti urbani si distinguono [*n.d.r. a titolo esemplificativo*]:

1. Famiglie
2. Cittadini in condizioni di disagio sociale
3. Cooperative di Comunità
4. Scuole
5. Enti del terzo settore
6. XXXXXXXXXXXXXXX

### **Art. 9 Modalità di assegnazione**

1. L’assegnazione degli orti urbani verrà realizzata secondo il disposto dell’articolo 5 del presente regolamento come integrato dalle disposizioni che seguono.
2. Per accedere a bando comunale richiedente il requisito soggettivo di “Famiglia” occorre essere in possesso dei seguenti requisiti [*n.d.r. a titolo esemplificativo*]:

* essere residenti nel Comune di XXXXX;
* aver compiuto la maggiore età al momento della presentazione della domanda;
* non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
* essere in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato.

1. Ciascun nucleo familiare può essere assegnatario di un solo “orto per famiglie”. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica anche se costituito da un singolo componente.
2. L'assegnazione degli orti per famiglie è effettuata in base all'esito di una graduatoria che terrà conto sia del reddito ISEE che del numero dei componenti del nucleo familiare,
3. Per essere assegnatari di " orti per cittadini in condizioni di disagio sociale " occorre essere in possesso dei seguenti requisiti [*n.d.r. a titolo esemplificativo*]:

* essere residenti nel Comune di XXXXXX;
* essere soggetti in condizione di disagio sociale seguiti dai servizi sociali comunali per problematiche di natura socio- economica;
* non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
* essere in grado di coltivare personalmente l’orto.

1. L'assegnazione di orti a “Cittadini in condizioni di disagio sociale " è effettuata sulla base della segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali, i quali individueranno i beneficiari tra le persone già seguite per problematiche di natura socio-economica, attraverso la pubblicazione di un avviso a cui seguirà la presentazione di apposita richiesta contenente un'esplicita manifestazione di interesse per l'iniziativa. Le singole situazioni verranno valutate in base allo stato di bisogno economico, alle risorse personali, abilità e progettualità di ciascun richiedente. Al fine di garantire equità nell'accesso al beneficio, la valutazione avverrà attraverso l'applicazione di criteri omogenei individuati dal settore competente.
2. Nel caso di bando comunale per assegnazione di orti alle Scuole, gli orti potranno essere assegnati alle scuole di ogni ordine e grado con sede nel Comune di XXXXX mediante procedura di cui all’articolo 5 attraverso la valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri [*n.d.r. a titolo esemplificativo*]:

* qualità del progetto da attuarsi sui temi dell'educazione ambientale con il coinvolgimento attivo e diretto degli studenti, delle loro famiglie ed eventuali associazioni coinvolte nel progetto;
* approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche orticole eco-compatibili, alle tradizioni e alle memorie agricole del nostro territorio;
* approccio progettuale che privilegi la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo.

1. Gli orti urbani possono essere assegnati a enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 aventi sede legale o operativa nel Comune di XXXXX per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 comma 1 lettera a) del medesimo decreto legislativo nell’ambito delle finalità di cui al comma 4.
2. Nel caso in cui l'assegnazione dell’orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede legale o operativa nel territorio comunale.
3. Gli orti possono essere assegnati a Cooperative di Comunità di cui allìart.\_\_\_\_ della Legge regionale\_\_\_\_\_\_

L'assegnazione delle aree a Enti del terzo settore oppure a Cooperative di comunità avverrà mediante procedura di cui all’articolo 5 attraverso la valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri [*n.d.r. a titolo esemplificativo*]:

* qualità del progetto da attuarsi sui temi inerenti alla coltivazione dell’orto urbano, mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei propri iscritti o dei destinatari delle proprie attività;
* approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo comprese le scuole di ogni ordine e grado;
* approccio progettuale che tenga nella dovuta considerazione le caratteristiche di pregio delle aree assegnate;
* approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche orticole eco-compatibili, alle tradizioni e alle memorie agricole del nostro territorio.

### **Art. 10 Regole di utilizzazione degli orti urbani**

Tutti gli assegnatari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite dal presente titolo per l’uso dell’orto urbano. In particolare, si impegnano a [*n.d.r. a titolo esemplificativo*]:

* rispettare i confini dell'orto assegnato;
* coltivare solo ortaggi, fiori, piccoli arbusti fruttiferi. A scopo didattico, nelle aree di pregio è possibile coltivare piccoli fruttiferi appartenenti a varietà tipiche locali;
* non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
* coltivare l’orto assegnato con continuità durante tutto l'anno;
* non consentire l’ingresso nell’orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dall'assegnatario;
* mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell’area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
* rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l’altezza di mt 1,50 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l’impiego di materiali metallici);
* realizzare le legature con prodotti naturali, escludendo materiali metallici
* non occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi;
* approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
* tenere, insieme agli altri assegnatari, pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e le scoline;
* non realizzare, all’interno del lotto assegnato, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell’assetto dell’area;
* non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
* usare con diligenza e senza sprechi l’acqua per l’irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
* non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
* non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
* non introdurre cani o altri animali negli orti;
* non utilizzare coperture di plastica per le colture;
* osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
* non lavare autoveicoli e motoveicoli nell’orto e nelle parti comuni;
* osservare il divieto di accendere fuochi, detenere prodotti infiammabili e bombole GPL, installare gruppi elettrogeni;
* osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell’orto (legnami, inerti, ecc.);
* smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all’interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);
* non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all’orto;
* osservare il divieto di costruire capanni e similari;
* adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
* osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
* non utilizzare né i prodotti classificati come “molto tossici, tossici, nocivi, irritanti”, né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dello specifico patentino;
* non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
* mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria;
* pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone eventualmente dovuto al Comune ai sensi dell'articolo 8;
* osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
* adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo di insetti molesti quali zanzare, tafani, ecc. evitando accumuli o ristagni idrici;
* provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
* mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale in ordine ed in buono stato di conservazione;
* provvedere alla periodica regolarizzazione ed all’innaffiamento della eventuale siepe perimetrale;
* osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
* mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza;
* consentire in qualsiasi momento l’accesso al proprio orto al personale incaricato dall’Amministrazione comunale;
* esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal personale incaricato per i controlli dall'Amministrazione comunale.

### **Titolo III Fruizione di pubblico interesse e/o sociale di beni di terzi resi disponibili al Comune**

### **Art. 11 Finalità e modalità di fruizione**

1. Perseguendo le finalità di cui all’articolo 1, con particolare riferimento alla valorizzazione complessiva del territorio comunale, alla creazione di opportunità di occupazione e reddito per i giovani, allo sviluppo e coesione territoriale, alla salvaguardia degli equilibri idrogeologici, alla protezione ambientale e alla tutela del paesaggio, della biodiversità e delle produzioni agroalimentari locali, il Comune di XXXX, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2 rileva la disponibilità di terreni abbandonati o incolti, fabbricati rurali e aziende agricole, di proprietà privata o pubblica, che i proprietari o gli aventi diritto dichiarino disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti terzi che ne facciano richiesta per le finalità di cui al presente regolamento.
2. Acquisita la disponibilità e formalizzata i beni saranno iscritti nell’elenco comunale dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono di cui all’articolo 2.
3. Le attività dirette alla fruizione di pubblico interesse e/o sociale saranno realizzate secondo le disposizioni del titolo I e, ricorrendone i presupposti, del titolo II del presente regolamento

### **Titolo IV Disposizioni finali**

### **Art. 12 Disposizioni finali**

1. L’attuazione del presente regolamento è demandata alla struttura organizzativa dell’Ente cui è assegnata la gestione di beni patrimoniali, con il supporto della struttura organizzativa competente per la gestione dell’Urbanistica della struttura organizzativa competente per i servizi sociali nonché di ogni altra struttura organizzativa competente in relazione alle caratteristiche dei beni e delle attività di valorizzazione e/o fruizione previste.
2. Il presente regolamento sarà sottoposto ad una revisione in base alla sperimentazione del primo biennio.
3. Per quanto non specificatamente stabilito si applicano le disposizioni vigenti in materia.